

Deliberazione 8 aprile 2010 – ARG/elt 51/10

Modifica della deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt 179/09, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto Legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito nella Legge 22 marzo 2010, n. 41 recante “Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori”.

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 8 aprile 2010

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” (di seguito: legge n. 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto legge 25 gennaio 2010, n. 5, convertito con modificazioni in legge 22 marzo 2010, n. 41 (di seguito: legge 41/10);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico, di seguito: MSE) 21 ottobre 2005 (di seguito: decreto 21 ottobre 2005);
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt 179/09 (di seguito: deliberazione n. 179/09);
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2009, ARG/elt 195/09 (di seguito: deliberazione n. 195/09);
- la deliberazione dell’Autorità 9 febbraio 2010, ARG/elt 15/10 (di seguito: deliberazione n. 15/10);
- la comunicazione di Terna Spa (di seguito: Terna) del 12 novembre 2009, prot. Autorità n. 67710 del 17 novembre 2009 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione della società Terna dell’8 aprile 2010 (di seguito: seconda comunicazione Terna).

Considerato che:

- con la deliberazione n. 179/09, l’Autorità ha disciplinato le misure di cui all’articolo 32, comma 6, della legge n. 99/09 ed ha determinato i corrispettivi che i clienti finali selezionati nelle procedure concorsuali di cui al comma 3 del medesimo articolo (di seguito: “soggetti investitori”) sono tenuti a riconoscere a Terna a fronte delle predette misure;
- con la deliberazione n. 195/09, l’Autorità ha approvato il regolamento disciplinante le aste per l’importazione virtuale nonché gli schemi di contratto tra Terna e i soggetti investitori e tra Terna e i soggetti che si impegnano a consegnare in Italia l’energia loro consegnata all’estero (di seguito: *shipper*); regolamento e schemi di contratto predisposti da Terna ai sensi della deliberazione ARG/elt 179/09;
- l’articolo 2 della legge n. 41/10 prevede:
 - al comma 1, che entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, Terna determini il possibile incremento della capacità di interconnessione con l’estero di cui all’articolo 32, comma 1, della legge n. 99/09, in ragione dell’aumento della potenza disponibile a riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete da parte dei clienti finali. E che tale incremento, comunque non superiore a 500 MW, sia da considerare aggiuntivo rispetto alla capacità attualmente prevista dall’articolo 32, comma 1, della legge n. 99/09;
 - al comma 2, che Terna organizzi le procedure concorsuali di cui ai commi 3, 4 e 5, dell’articolo 32 della legge n. 99/09, relativamente agli *interconnector* che realizzano l’incremento di capacità di interconnessione di cui al comma 1, nonché alle quote di *interconnector* che non risultino finanziate a seguito delle procedure già esperite alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 41/10, anche per effetto di rinuncia dei soggetti investitori;
 - al comma 5, che l’Autorità adegui le proprie deliberazioni assunte ai sensi dei commi 6 e 7 dell’articolo 32, della legge n. 99/10, in conformità alle disposizioni del medesimo articolo 2 della legge n. 41/10;
- l’articolo 1 della legge n. 41/10 prevede, al comma 3-bis, che i soggetti che prestano il servizio di cui al medesimo articolo non possono altresì avvalersi, per le medesime quote di potenza, delle misure di cui all’articolo 32, comma 6, della legge n. 99/09, limitatamente al periodo in cui gli stessi si avvalgono delle misure previste dal suddetto articolo 1.

Considerato altresì che:

- le misure disciplinate con la deliberazione n. 179/09 prevedono che i soggetti investitori che intendano avvalersi delle misure di cui all’articolo 32, comma 6, della legge n. 99/09 sono tenuti a fare esplicita richiesta, nei termini indicati da Terna e comunque prima dell’avvio delle aste per la selezione degli *shipper* per l’anno solare 2010, di avvalersi delle misure di cui a detto comma 6.
- Terna, ai sensi di quanto disposto all’articolo 5 della deliberazione n. 179/09, ha già provveduto a selezionare gli *shipper* per l’anno solare 2010 per quantità pari a 2000 (duemila) MW ed ha quindi sottoscritto con detti *shipper* contratti che regolano la consegna in Italia dell’energia agli stessi consegnata nel Paese estero per cui gli

stessi sono stati selezionati in base alle procedure disciplinate ai sensi del suddetto articolo 5;

- i contratti tra Terna e gli *shipper* prevedono un abbinamento tra *shipper* e soggetto investitore, che si avvale delle misure cui all'articolo 32, comma 6, della legge n.99/09, al solo fine di consentire un regolare ed ordinato svolgimento del servizio che Terna svolge a favore dei soggetti investitori avvalendosi degli *shipper*; non essendo l'onerosità del servizio svolto dagli *shipper* in alcun modo condizionata dall'identità del soggetto investitore cui è abbinato o dal variare della stessa nel corso del contratto, purché ciò abbia luogo con adeguato preavviso; e che ciò è altresì testimoniato dal fatto che l'abbinamento tra *shipper* e soggetti investitori ha avuto luogo successivamente alla selezione degli *shipper* medesimi e senza che detti *shipper* avessero titolo a formulare alcuna preferenza a riguardo;
- in esito alle rinunce al finanziamento degli *interconnector* da parte di soggetti investitori, selezionati sulla base di procedure già esperite alla data di entrata in vigore della legge n. 41/10, così in conseguenza della parziale incompatibilità temporanea, ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, della medesima legge, ad avvalersi delle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge n.99/09 e già disciplinate ai sensi della deliberazione n.15/10, Terna, con riferimento all'anno solare 2010, risulta titolare di contratti con *shipper* per quantità complessive di servizio di importazione virtuale cui, almeno in quota parte, non corrispondono equivalenti quantità di servizi da rendere ai soggetti investitori;
- Terna può pertanto avvalersi per dare esecuzione, con riferimento all'anno solare 2010, alle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge n. 99/09 in relazione alle quote di *interconnector* finanziate attraverso le procedure concorsuali di cui all'articolo 2, comma 2 della suddetta legge n. 41/10, dei contratti già sottoscritti con gli *shipper* per il medesimo anno solare per la quota di potenza eccedente a quanto necessario per fare fronte ai contratti in essere con i soggetti investitori;
- Terna ha provveduto a notificare all'Autorità, con la seconda comunicazione Terna, che l'incremento della capacità di interconnessione con l'estero di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10 interesserà la frontiera con l'Austria; e che, nella medesima comunicazione, Terna ha altresì notificato che i costi che caratterizzeranno detto incremento sono allineati a quelli notificati con la prima comunicazione Terna e relativi all'incremento della capacità di interconnessione con l'estero riferita alle frontiere con la Francia e la Slovenia.

Ritenuto opportuno che:

- i diritti dei diversi soggetti investitori siano, per quanto possibile, tra loro omogenei, limitando pertanto a quanto strettamente necessario le differenze tra i soggetti investitori selezionati in esito alle procedure concorsuali svolte ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge n. 41/10 e quelli selezionati sulla base di procedure già esperite alla data di entrata in vigore della medesima legge;
- per quanto sopra, Terna proceda quanto prima alla erogazione del servizio di importazione virtuale per la quota degli *interconnector* finanziati in esito alle procedure concorsuali svolte ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge n. 41/10 e, con riferimento alla relativa capacità, alla selezione degli *shipper* attraverso nuove procedure concorsuali;

- le quantità per cui Terna procede alla selezione degli *shipper* nelle nuove procedure concorsuali siano determinate scontando le quantità già contrattualizzate da Terna e riferibili:
 - alle rinunce al finanziamento degli *interconnector* da parte di soggetti investitori, selezionati sulla base di procedure già esperite alla data di entrata in vigore della legge n. 41/10, che risultino note al momento dello svolgimento delle nuove procedure per la selezione degli *shipper*; e/o
 - alle ipotesi di parziale incompatibilità temporanea, ai sensi dell'articolo 1 comma 3-bis della legge n. 41/10, ad avvalersi delle misure di cui all'articolo 32, comma 6 della legge n. 99/09 e già disciplinate ai sensi della deliberazione 15/10;
- con riferimento agli *interconnector* che realizzano l'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10 nonché con riferimento alle quote di *interconnector* che alla data di entrata in vigore della medesima legge non risultino finanziate a seguito delle procedure precedentemente esperite, in relazione al periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge e il momento in cui sia possibile dare esecuzione fisica al servizio di importazione virtuale, siano previste, a favore dei soggetti investitori, misure con effetti economici equivalenti;
- i corrispettivi applicati ai soggetti investitori per avvalersi, con riferimento all'anno solare 2010, delle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge n. 99/09 siano, in relazione alle quote di *interconnector* finanziate attraverso le procedure concorsuali di cui all'articolo 2, comma 2 della legge n. 41/10, dimensionati in proporzione al periodo d'anno per cui i medesimi soggetti possono effettivamente avvalersi delle misure suddette.

Ritenuto pertanto opportuno:

- modificare coerentemente a quanto sopra le disposizioni di cui alla deliberazione n. 179/09;

DELIBERA

1. di modificare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento la deliberazione ARG/elt 179/09, nei termini di seguito indicati:
 - a. all'articolo 1, dopo le parole “**interconnector** è ciascuno dei potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero di cui all'articolo 32 della legge n. 99/09” è aggiunto “nonché di cui all'articolo 2 della legge n. 41/10”
 - b. all'articolo 1, prima di “**interconnector** è ciascuno dei potenziamenti...” è aggiunta la seguente definizione:
 - **delibera n. 195/09** è la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2009, ARG/elt 195/09.”

- c. all'articolo 1, prima di “**misure per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero** sono” è aggiunta la seguente definizione:

“• **legge n. 41/10** è la legge 22 marzo 2010, n. 41.”

- d. all'articolo 1, dopo le parole “**PCE** è la piattaforma informatica gestita dalla società Gestore del Mercato Elettrico Spa per la registrazione nei Conti Energia a Termine, di cui all'articolo 20 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, degli acquisti e delle vendite a termine nonché dei programmi C.E.T. post-MGP di immissione e di prelievo presentati in esecuzione di tali acquisti e vendite;” è aggiunta la seguente definizione:

“• **PUN** è il prezzo orario di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima di cui al comma 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06;”

- e. all'articolo 1, dopo le parole “**soggetto selezionato** è uno dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali di cui all'articolo 32, comma 3, della legge n. 99/09” è aggiunto “, ivi comprese quelle organizzate ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 41/10.”

- f. all'articolo 6 il comma 6.1 è sostituito dal seguente:

“6.1 Il corrispettivo che ciascun soggetto selezionato che intenda avvalersi delle misure per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero è tenuto a riconoscere a Terna è pari, su base annua:

- a) con riferimento alla capacità degli *interconnector* sulla frontiera francese a 35.000 euro/anno/MW;
- b) con riferimento alla capacità degli *interconnector* sulla frontiera svizzera a 17.500 euro/anno/MW;
- c) con riferimento alla capacità degli *interconnector* sulla frontiera slovena a 35.000 euro/anno/MW;
- d) con riferimento alla capacità degli *interconnector* sulla frontiera austriaca a 35.000 euro/anno/MW;
- e) con riferimento alla capacità degli *interconnector* sulle altre frontiere a 35.000 euro/anno/MW.”

- g. all'articolo 6 il comma 6.2 è sostituito dal seguente:

“6.2 L'eventuale differenza maturata in capo a Terna tra i corrispettivi di cui ai commi 3.2, lettera a), e 7.3, lettera a), ed i corrispettivi riconosciuti agli *shipper*, sulla base dei contratti di cui al comma 4.2, per rendere possibile l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero dei soggetti selezionati, nonché gli importi eventualmente riconosciuti da Terna ai soggetti selezionati ai sensi del comma 7.3, lettera c), trovino copertura attraverso il corrispettivo di cui all'articolo 44 dell'allegato A alla deliberazione n. 111/06.”

- h. dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti articoli:

"Articolo 7

Diritti ed obblighi dei soggetti selezionati ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 41/10

- 7.1 I soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali organizzate da Terna ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 41/10 e che intendano avvalersi delle misure per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero a partire dal 2010 sono tenuti a:
- a) fare esplicita richiesta, nei termini indicati da Terna, di avvalersi delle misure per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero per la parte residua dell'anno solare 2010 e per gli anni solari successivi; la richiesta contiene almeno i medesimi elementi di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera a) ed è modificabile ai sensi di quanto ivi disposto.
 - b) dare evidenza a Terna, nei termini dalla stessa determinati, dell'avvenuta sottoscrizione di contratti di approvvigionamento all'estero per quantità di energia elettrica almeno corrispondenti a quelle per le quali si richiede di avvalersi delle misure per l'esecuzione dei medesimi contratti;
 - c) sottoscrivere con Terna il contratto di cui al comma 7.2.
- 7.2 Terna predispone e rende disponibile ai soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali organizzate da Terna ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 41/10 che intendano avvalersi delle misure per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero un contratto conforme, salvo quanto disposto al successivo comma 7.3, a quello predisposto ai sensi dell'articolo 3 ed approvato dall'Autorità con la delibera n. 195/09.
- 7.3 Il contratto predisposto da Terna ai sensi del comma 7.2 prevede:
- a) con riferimento all'anno solare 2010, un corrispettivo ridotto, rispetto al corrispettivo applicabile ai sensi dell'articolo 6 in relazione alla frontiera cui l'*interconnector* si riferisce, in proporzione al numero di mesi dell'anno per cui il soggetto investitore possa avvalersi delle misure di cui al presente articolo; per gli anni successivi il medesimo corrispettivo di cui al comma 3.2, lettera a);
 - b) con riferimento agli *interconnector* che realizzano l'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10 nonché con riferimento alle quote di *interconnector* che alla data di entrata in vigore della medesima legge non risultino finanziate a seguito delle procedure precedentemente esperite, che le misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge n. 99/09, abbiano efficacia a partire dal 1 aprile 2010;

- c) che sino al momento in cui non sia tecnicamente possibile avvalersi del servizio di importazione virtuale, i soggetti selezionati per gli *interconnector* di cui alla precedente lettera b), ricevano, se positivo, o paghino, se negativo, un corrispettivo pari alla sommatoria, per ciascuna ora del periodo considerato, del prodotto tra la quantità di energia elettrica per la quale richiede il servizio di importazione virtuale e la differenza, relativa a ciascuna ora, tra il PUN e il prezzo orario di valorizzazione dell'energia elettrica all'ingrosso nel mercato del Paese estero prescelto; fermo restando l'obbligo del soggetto investitore a pagare il corrispettivo di cui al precedente comma a).

Articolo 8

Aste per l'importazione virtuale con riferimento agli interconnector di cui all'articolo 2 della legge n. 41/10

- 8.1 Terna rende disponibile ai soggetti selezionati sulla base delle procedure concorsuali di cui all'articolo 2 della legge n. 41/10 il servizio di importazione virtuale:
- a) sino al 31 dicembre 2010 attraverso:
 - i) i contratti già sottoscritti con gli *shipper* in esito alle aste per l'importazione virtuale svolte, ai sensi dell'articolo 5, per l'anno 2010, nei limiti delle quantità cui non corrispondano servizi di importazione virtuale da rendere ai soggetti selezionati e che facciano riferimento al medesimo Paese estero dal quale richiedono l'importazione virtuale i soggetti selezionati sulla base delle procedure concorsuali di cui all'articolo 2 della legge n. 41/10;
 - ii) per le restanti quantità, attraverso nuove aste per l'importazione virtuale, di *shipper* che si impegnino a svolgere il servizio di importazione virtuale a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di svolgimento di dette aste;
 - b) per gli anni successivi, nell'ambito delle medesime aste di cui all'articolo 5.
- 8.2 Terna procede quanto prima e comunque non oltre il 15 maggio 2010, allo svolgimento delle aste di importazione virtuale di cui al comma 8.1, lettera a), punto ii), con riferimento ai servizi di importazione virtuale che non possano essere resi da Terna attraverso quanto previsto al comma 8.1, lettera a), punto i), e che siano richiesti dai soggetti selezionati in base alle procedure concorsuali svolte, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 41/10, con riferimento agli *interconnector* che realizzano l'incremento di capacità di interconnessione di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 nonché con riferimento alle quote di *interconnector* che alla data di entrata in vigore della medesima legge non risultino finanziate a seguito delle procedure precedentemente esperite.

- 8.3 Terna, qualora assegni ai sensi di legge quote di interconnector che risultino, solo successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 41/10, non finanziate a seguito delle procedure già esperite alla data di entrata in vigore della legge medesima, procederà all'eventuale svolgimento delle aste di importazione virtuale di cui al comma 8.1, lettera a), punto ii) entro trenta giorni dall'assegnazione di dette quote di *interconnector*.
- 8.4 Terna definisce e pubblica sul proprio sito internet il Regolamento per lo svolgimento delle aste di importazione virtuale di cui al comma 8.1, lettera a), punto ii), nonché il contratto che disciplina il servizio di importazione virtuale in conformità, per quanto applicabile, a quanto predisposto ai sensi degli articoli 4 e 5 ed approvati ai sensi della delibera n. 195/09.”
2. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna Spa;
 3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
 4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova versione della deliberazione ARG/elt n. 179/09 risultante dalle modifiche di cui al punto 1;

8 aprile 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis